



ForzeArmate.org

SIDEWEB è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, www.militari.org.

SIDEWEB fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

SIDEWEB

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

Per maggiori informazioni collegati a: www.forzearmate.org – www.sideweb.it – www.militari.org

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

RIALLINEAMENTO DEI GRADI DEI MARESCIALLI FF.AA.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DIRIGENTI

**Pubblichiamo il testo del decreto trasmesso dal Ministro della Difesa
al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, nella
settimana 10-14 maggio 2004**

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE

CONCERNENTE

**“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIALLINEAMENTO DELLE
POSIZIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI
RUOLI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E
DELL'AERONAUTICA CON QUELLE DEL PERSONALE
APPARTENENTE AL RUOLO ISPETTORI DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, NONCHE' IN MATERIA DI TRATTAMENTO GIURIDICO
ED ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE FORZE ARMATE E DELLE**

FORZE DI POLIZIA”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI: Omissis

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Difesa e dell’Interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica

EMANA

Il seguente decreto-legge;

CAPO I

Personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse,

inquadrate nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2. Le disposizioni del presente capo non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 2

Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri

1. Il personale di cui all'art. 1. comma 1, è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 3.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12.5.1995, n. 196, e successive modificazioni.

3. Il personale di cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

4. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 1

consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

5. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 1, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

Art. 3

Inquadramento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di cui alla tabella D

1. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente Decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti con riserva di attribuire, secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la decorrenza spettante in base alla graduatoria di merito stilata, secondo i criteri di cui all'art. 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'art. 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

Art. 4

Aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta dei marescialli capi e gradi corrispondenti

1. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono

inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C al presente decreto.

2. Per ciascuna Forza armata il numero di promossi, da attribuire ai sensi del comma 1, è stabilito con decreto del Ministero della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

3. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 2.

4. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi del presente articolo non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 5

Promozioni al grado di primo maresciallo

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della

consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 6

Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, servizio, espletamento di corsi di esami

1. Il personale di cui al presente decreto, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di servizio presso i reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento.

Art. 7

Effetti economici

1. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente capo compete a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Al personale inquadrato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, compete dal 1° gennaio 2003.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 86.458.020 per l'anno 2004, di euro 41.317.190 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 36.660.530.

CAPO II

Dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

Art. 8

Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

Il testo dell'articolo sara' pubblicato a parte non appena sara' possibile.

**DI SEGUITO PUBBLICHIAMO LE TABELLE DI INQUADRAMENTO
A – B – C – D – E – F e G**

Concordate nel mese di marzo tra Il Ministero Difesa e i Cocer

Tabella A
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO
MARESCIALLO**

GRADO RIVESTITO AL 01.01.2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo Maresciallo	01.09.1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo Maresciallo	1996 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo Maresciallo	1997 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo Maresciallo	1998 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo Maresciallo	1999 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo Maresciallo	2000 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo Maresciallo	01.01.2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo Maresciallo	01.01.2001

⁽¹⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella B
(Articolo 1, comma 1)

INQUADRAMENTO AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1999 e precedenti	Primo Maresciallo	01.01.2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000</i>	Primo Maresciallo	01.01.2001

Tabella C
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO CAPO**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Pari al 31 dicembre 2001</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1996 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31/12/1997

⁽¹⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella D
(Articolo 1, comma 1)

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI POST VALUTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 2, comma 1**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 ⁽¹⁾ – 1999 – 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1999 ⁽¹⁾ – 2000 – 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 ⁽¹⁾ – 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(Articolo 1, comma 1)

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31.12.2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 ⁽¹⁾

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 ⁽²⁾
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 ⁽²⁾

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1 settembre 1995

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI
CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 ⁽²⁾
Maresciallo e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1 settembre 1995

⁽²⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.